



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

ORIGINALE

GESTIONE TERRITORIO

ORDINANZA N. 12 del 04-08-2022

Oggetto: ORDINANZA PER CORRETTA GESTIONE DI ALBERI, ARBUSTI E MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE NEI TERRENI ADIACENTI LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80)

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna, prot. RFIDOI. DOT. BO. UTE\A0011\P\2022\0000135, assunta agli atti del Comune di Poggio Renatico al numero 11528 di protocollo del 06/07/2022, avente ad oggetto “Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie”, nella quale si richiede l’emissione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980;

VISTO l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che testualmente recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

DATO ATTO che per effetto di tale norma, le distanze da osservare dalla linea ferroviaria per le essenze arboree ed arbustive sono di seguito indicate:

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
alberi	Maggiore di 4 metri	Altezza max. Pianta + 2 metri
arbusti ed alberi	Tra 1,5 e 4 metri	6 metri
siepi	Inferiore a 1,5 metri	5 metri

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che testualmente recita:

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

VISTO l'art.n.56 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che testualmente recita:

“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli”;

EVIDENZIATO che per effetto di tale norma, è fatto obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

CONSIDERATI INOLTRE i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate, evidenziando altresì il carattere permanente nel tempo di tali disposizioni, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;

VISTI gli atti d'ufficio e la normativa di settore;

VISTO il Decreto Legislativo T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m. inerente il procedimento amministrativo;

VISTO il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile presso l'Area “Gestione del Territorio”, n. 13 del 18.05.2022 emanato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l'anticorruzione approvato dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Poggio Renatico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80 sopra riportati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

Che medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente;

INFORMA PERTANTO

che la presente ordinanza ha natura permanente, fino all'emanazione di ulteriori provvedimenti in materia, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria;

DISPONE che la presente sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla prefettura U.T.G. di Ferrara, protocollo.prefe@pec.interno.it
- trasmessa in copia alla stfe522480@carabinieri.it;
- trasmessa in copia a RFI rfi-dpr-dtp.bo.got.ute@pec.rfi.it ;
- trasmessa tramite protocollo interno all'Area LL.PP;
- trasmessa tramite protocollo interno al Comando Intercomunale di Polizia Locale;

Si rammenta all'interessato o interessati che qualora non venissero rispettate le norme contenute nel presente atto per quanto attiene al rispetto dei tempi imposti nonché alle modalità ed efficacia dei lavori eseguiti si procederà alla denuncia presso la Magistratura per il reato contemplato dall'art. 650 del Codice Penale ed eventualmente per la commissione di altri e più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia.

RENDE NOTO

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza;

-
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 Legge 241/90 a cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Geom. Gianni Rizzioli - Responsabile Area gestione del Territorio;

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

Responsabile di Area

Rizzioli Geom. Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa